



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Tabella 1 allegata alla Determinazione n. 917 del 03.07.2015 - Organismi non ammessi all'assegnazione dei contributi annualità 2015

N. PROG.	ORGANISMO	CITTA'	MOTIVI DI ESCLUSIONE
1	ASSOCIAZIONE ANTON FILM	TEMPIO PAUSANIA	<p><i>Non ammissibile in quanto l'Organismo non risulta in possesso dei requisiti necessari all'accoglimento dell'istanza, previsti dall'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22.01.2013 n.3/18, avente ad oggetto "L.R. 22.01.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle Deliberazioni di G.R. n.3/5 del 26.01.2011 e n. 24/53 del 27.06.2013. Attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna", per le motivazioni già comunicate con nota prot. n. 7755 dell'8 maggio 2015, ed in particolare:</i></p> <p>1) <i>"operare in modo esclusivo e continuativo in uno o più dei .....settori di spettacolo da almeno 5 anni con programmazione regolare per la maggior parte dell'anno solare, fatta eccezione per gli organizzatori di rassegne e festival che concentrano la loro attività in periodi brevi e definiti, i quali dovranno comunque garantire nel tempo di svolgimento della manifestazione un minimo di dieci spettacoli diversi. Per programmazione regolare deve intendersi la rappresentazione di almeno uno spettacolo al mese, o 15 spettacoli nell'arco di sette mesi, o 30 spettacoli distribuiti nell'arco dell'anno"</i> Nel caso in esame codesto Organismo risulta costituito il 7 settembre 2010, conseguentemente, alla data del 15 febbraio 2015 non aveva ancora maturato il requisito dei sopraccitati cinque anni. Inoltre, dall'analisi della documentazione agli atti dell'ufficio, non si evince il possesso del requisito della "programmazione regolare" sia per la programmazione proposta che negli ultimi 5 anni di attività.</p> <p>2) <i>"...avere una struttura tecnico-organizzativa.....nella quale opera almeno una figura professionale con contratto a tempo indeterminato full time (tempo pieno), oppure almeno due figure professionali amministrativo-organizzative con contratto a tempo indeterminato part time (tempo parziale), Codesto Organismo non ha fornito alcuna dichiarazione (mod. 2 A) e documentazione in merito.</i></p>



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Tabella 1 allegata alla Determinazione n. 917 del 03.07.2015 - Organismi non ammessi all'assegnazione dei contributi annualità 2015

2	INTREPIDI MONELLI SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	<p>Non ammissibile in quanto l'Organismo non risulta in possesso dei requisiti necessari all'accoglimento dell'istanza, previsti dall'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22.01.2013 n.3/18, avente ad oggetto "L.R. 22.01.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle Deliberazioni di G.R. n.3/5 del 26.01.2011 e n. 24/53 del 27.06.2013. Attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna", per le motivazioni già comunicate con nota prot. n. 7836 del 12 maggio 2015, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>"operare in modo esclusivo e continuativo in uno o più dei .....settori di spettacolo da almeno 5 anni con programmazione regolare per la maggior parte dell'anno solare, fatta eccezione per gli organizzatori di rassegne e festival che concentrano la loro attività in periodi brevi e definiti, i quali dovranno comunque garantire nel tempo di svolgimento della manifestazione un minimo di dieci spettacoli diversi. Per programmazione regolare deve intendersi la rappresentazione di almeno uno spettacolo al mese, o 15 spettacoli nell'arco di sette mesi, o 30 spettacoli distribuiti nell'arco dell'anno"</i></li></ol> <p>Nel caso in esame codesto Organismo risulta costituito il 6 dicembre 2013, conseguentemente, alla data del 15 febbraio 2015 non aveva ancora maturato il requisito dei sopraccitati cinque anni. Inoltre, dall'analisi della documentazione agli atti dell'ufficio, non si evince il possesso del requisito della "programmazione regolare" sia per la programmazione proposta che negli ultimi 5 anni di attività.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) L'istanza non è accompagnata dalla sotto elencata documentazione prevista pena l'esclusione dal beneficio contributivo dai criteri disciplinati dalla citata Deliberazione n. 3/18 del 22.01.2013:<ol style="list-style-type: none"><li>a) sintetico curriculum artistico dell'organismo riferito ai 5 anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza;</li><li>b) l'atto costitutivo della Cooperativa è in semplice copia e non in copia conforme all'originale;</li><li>c) non sono stati allegati i calendari relativi agli ultimi 5 anni di attività della Cooperativa;</li></ol></li></ol>
3	COOPERATIVA MUSICA SARDEGNA	CAGLIARI	<p>Non ammissibile in quanto l'Organismo non risulta in possesso dei requisiti necessari all'accoglimento dell'istanza, previsti dall'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22.01.2013 n.3/18, avente ad oggetto "L.R. 22.01.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle Deliberazioni di G.R. n.3/5 del 26.01.2011 e n. 24/53 del 27.06.2013. Attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna", per le motivazioni già comunicate con nota prot. n. 8925 del 4 giugno 2015, ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>operare in modo esclusivo e continuativo in uno o più dei precedenti settori di spettacolo da almeno 5 anni con programmazione regolare per la maggior parte dell'anno solare, fatta eccezione per gli organizzatori di rassegne e festival che concentrano la loro attività in periodi brevi e definiti... Le rassegne e i festival sono caratterizzati, oltre che dalla presenza di artisti di riconosciuto livello nazionale ed internazionale, dalla ripetitività dell'evento nello stesso luogo e nello stesso periodo e da un numero di spettacoli (con titoli diversi) non inferiore a dieci. . Le stesse rassegne e festival devono realizzarsi in un arco di tempo limitato. Nello specifico per i festival e le rassegne viene stabilito un termine di svolgimento che varia da un minimo di tre giorni per entrambi, fino a un massimo di 21 giorni per i festival e di sette mesi per le rassegne. Possono, inoltre, prevedere attività collaterali legate al tema della rassegna o del festival;</i> Con riferimento all'anno 2013, la manifestazione "XVI Festival Musica Sardegna 2013", come risulta dai calendari trasmessi con la suddetta nota del 21 maggio u.s., si è svolta dal 20 marzo al 11 dicembre 2013, non rispettando pertanto il requisito del "termine di svolgimento", (previsto per le rassegne fino ad un massimo di</li></ol>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Tabella 1 allegata alla Determinazione n. 917 del 03.07.2015 - Organismi non ammessi all'assegnazione dei contributi annualità 2015

		<p>sette mesi). Per l'anno 2014, l'unica manifestazione realizzata, denominata "XVII Festival d'Autunno 2014", si caratterizza per soli 7 spettacoli con titoli diversi dal mese di novembre al mese di dicembre, non rispettando i criteri vigenti che prevedono che le rassegne e i festival siano caratterizzati "da un numero di spettacoli (con titoli diversi) non inferiore a dieci". Con riferimento al possesso del requisito "ripetività dell'evento", si evidenzia che, dall'analisi della documentazione in possesso dell'ufficio, la manifestazione svolta nel 2013 "XVI Festival Musica Sardegna 2013" risulta costituita da "reading musicali", mentre la manifestazione XVII Festival d'Autunno 2014" è costituita da concerti di musica classica.</p> <p>2) "...avere una struttura tecnico-organizzativa.....nella quale opera almeno una figura professionale con contratto a tempo indeterminato full time (tempo pieno), oppure almeno due figure professionali amministrativo-organizzative con contratto a tempo indeterminato part time (tempo parziale)". L'Organismo in parola non ha fornito idonea documentazione attestante il possesso di tale requisito e, tra l'altro, non ha compilato, con riferimento alle dichiarazioni sul personale dipendente, la scheda istruttoria conoscitiva (modulo 2/A) allegata alla domanda di richiesta del contributo. La stessa scheda istruttoria successivamente ritrasmessa con la nota del 21 maggio 2015 acquisita agli atti dell'ufficio al n. prot. 8329, oltre a riportare una data non comprensibile, una doppia firma di cui una non in originale, riporta dei dati relativi a personale a tempo determinato e non a tempo indeterminato. Infatti, come stabilito dai sopracitati criteri, quale requisito di ammissibilità ai contributi, è previsto che, nella struttura tecnico-organizzativa operi almeno una figura professionale con contratto a tempo indeterminato full time o due figure professionali a tempo indeterminato part-time. Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione dell'istanza, (come chiarito anche nelle FAQ pubblicate sul sito della Regione in riscontro ai quesiti pervenuti a seguito della approvazione dei criteri vigenti).</p> <p>3) Con riferimento inoltre alle precisazioni trasmesse in merito alla sede della Cooperativa, permane la problematica rispetto alla sede operativa che, comunque, deve intendersi distinta da quella del suo rappresentante legale (via Einstein 2). Infatti la Deliberazione n. 3/18 del 22.01.2013 è stata integrata con la Deliberazione n. 24/53 del 27.06.2013, con la quale si specifica, con riferimento ai requisiti soggettivi, "che la sede operativa (che può coincidere con la sede legale) deve intendersi distinta da quella dei soci". Infatti, nel modulo 2A, ritrasmesso con la citata nota prot. 8329, viene dichiarato che la sede operativa dell'Organismo è sita in Via Einstein 2, "int. 4", non precisando se la residenza del Presidente della Cooperativa sia stabilita allo stesso indirizzo ma con interno diverso.</p> <p>4) Si evidenzia inoltre che, l'Allegato A lettera e), alla Determinazione del Direttore del Servizio Spettacolo n. 20 del 28.01.2013, pubblicata sul sito internet della Regione, prevede che, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, pena l'esclusione dal beneficio contributivo, è fatto obbligo all'organismo interessato di presentare, tra gli altri documenti in allegato alla domanda: "copia conforme all'originale del verbale di approvazione del programma e del preventivo redatto dal competente organo statutario". Si rileva in merito che, il verbale n. 137 del 10 gennaio 2015, trasmesso in allegato all'istanza, consiste in una copia semplice, dalla quale peraltro non si evincono le sottoscrizioni del segretario e del presidente. Con riferimento all'ulteriore documento trasmesso, sempre in copia semplice con la più volte citata nota del 21 maggio u.s. e distinto anch'esso con la dicitura "Verbale 137", si rileva che lo stesso non è datato e non è chiaro se costituisca parte del suddetto verbale del 10 gennaio, il quale inoltre risulta già chiuso (nello stesso infatti</p>
--	--	---



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÚBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Tabella 1 allegata alla Determinazione n. 917 del 03.07.2015 - Organismi non ammessi all'assegnazione dei contributi annualità 2015

			<p>si riporta: " alle ore 14 si chiude la seduta").Rispetto a quanto indicato nei precedenti punti da 1) a 4), nessuna deduzione e documentazione pertinente è stata fornita dall'Organismo con la nota n. 9009 del 05.06.2015 di riscontro alla nota inviata dal Servizio in data 04.06.2015 prot. 8925. La documentazione trasmessa non è idonea a consentire il superamento delle carenze rilevate con la precitata nota n. 8925, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- copia di un bonifico a favore della S.I.A.E. eseguito il 16.01.2015 dalla Cooperativa per la realizzazione di "Spettacoli a San Sperate"(riferito a spettacoli già documentati dall'Organismo);</li><li>- copia di una fattura della S.I.A.E. per un concerto di musica classica svolto il 23.11.2014 (riferito a un concerto già documentato dall'Organismo);- locandina "XV Festival Musica da Camera" svolto dal 22 aprile al 24 giugno 2012 (riferito ad una annualità non oggetto di contestazione));</li><li>- locandina "Stagione primaverile 2011", svolta dal 5 marzo al 17 aprile 2011(riferito ad una annualità non oggetto di contestazione);</li></ul>
4	ASSOCIAZIONE CULTURALE INTREPIDI MONELLI	CAGLIARI	<p>Non ammissibile in quanto l'Organismo non rientra tra i soggetti ammissibili, "che abbiano svolto professionalmente, attività continuativa e documentata negli ultimi 5 anni...legalmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata.." previsti dall'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22.01.2012 n. 3/18, avente ad oggetto "L.R. 22.01.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle Deliberazioni di G. R. n. 3/5 del 26.01.2013. Attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna", come già comunicato con nota n. 7837 del 12.05.2015:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>operare in modo esclusivo in uno o più dei precedenti settori di spettacolo da almeno 5 anni con programmazione regolare per la maggior parte dell'anno solare, fatta eccezione per gli organizzatori di rassegne e festival che concentrano la loro attività in periodi brevi e definiti...</i>Le rassegne e i festival sono caratterizzati, oltre che dalla presenza di artisti di riconosciuto livello nazionale e internazionale, dalla ripetitività dell'evento nello stesso luogo e nello stesso periodo e da un numero di spettacoli (con titoli diversi) non inferiore a 10. L'attività proposta dall'Associazione, desumibile dalla documentazione agli atti dell'Ufficio, non rispetta i citati requisiti sia con riferimento al requisito della ripetitività dall'evento nello stesso luogo e nello stesso periodo e da un numero di spettacoli (con titoli diversi) non inferiore a 10.</li><li>2) <i>".avere una struttura tecnico-organizzativa...nella quale opera almeno una figura professionale con contratto a tempo indeterminato full time (tempo pieno), oppure almeno due figure professionali amministrativo-organizzative con contratto a tempo indeterminato part time (tempo parziale)".</i> L'Organismo non ha fornito alcuna documentazione in merito e, tra l'altro, non ha trasmesso la scheda istruttoria conoscitiva (modulo 2A) come approvato e previsto, a pena di esclusione, dalla D.D.S. n. 20 del 28.01.2013 e D.G.R. n. 3/18 del 22.01.2013.</li></ol>



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÚBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Tabella 1 allegata alla Determinazione n. 917 del 03.07.2015 - Organismi non ammessi all'assegnazione dei contributi annualità 2015

5	SOCIETA' COOPERATIVA CEMEA	SASSARI	<p>Non ammissibile in quanto l'Organismo non risulta in possesso dei requisiti, necessari all'accoglimento dell'istanza, previsti dall'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22.01.2013 n.3/18, avente ad oggetto "L.R. 22.01.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle Deliberazioni di G.R. n.3/5 del 26.01.2011 e n. 24/53 del 27.06.2013. Attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna", per i motivi già comunicati con nota prot. n. 7868 del 12 maggio 2015, ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>avere scopi statutari riguardanti la produzione, la promozione, la distribuzione in uno o più generi di spettacolo nei settori del teatro, della musica e della danza.</i> Dall'analisi della copia dello statuto trasmesso non si evince che Codesto Organismo abbia come scopo statutario la produzione, la promozione, la distribuzione in uno o più generi di spettacolo nei settori del teatro, della musica e della danza.</li><li>2) <i>operare in modo esclusivo e continuativo in uno o più dei precedenti settori di spettacolo da almeno 5 anni con programmazione regolare per la maggior parte dell'anno solare, fatta eccezione per gli organizzatori di rassegne e festival che concentrano la loro attività in periodi brevi e definiti... Le rassegne e i festival sono caratterizzati, oltre che dalla presenza di artisti di riconosciuto livello nazionale ed internazionale, dalla ripetitività dell'evento nello stesso luogo e nello stesso periodo e da un numero di spettacoli (con titoli diversi) non inferiore a dieci.</i>L'attività proposta dalla Cooperativa, desumibile dalla documentazione trasmessa, non consente la verifica dei citati requisiti rispetto alla qualifica di soggetto organizzatore di rassegne e festival (qualifica attribuitasi dall'organismo in sede di istanza), sia con riferimento al requisito della ripetitività dell'evento nello stesso luogo e stesso periodo che riferimento alla realizzazione di un numero di spettacoli, con titoli diversi non inferiore a 10.</li><li>3) non è stata inviata inoltre la sottoelencata documentazione prevista a pena di esclusione:- Programma dettagliato e relativo calendario delle attività da svolgere (con luoghi, date e titoli degli spettacoli da effettuare);- Calendari degli ultimi 5 anni (con luoghi, date, e titoli degli spettacoli effettuati);- Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto conformi all'originale;- Copia conforme all'originale del verbale di approvazione del programma e del preventivo redatto dal competente organo statutario;</li></ol>
---	----------------------------------	---------	--



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÚBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Tabella 1 allegata alla Determinazione n. 917 del 03.07.2015 - Organismi non ammessi all'assegnazione dei contributi annualità 2015

6	ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO TURRITANO	PORTO TORRES	<p>Non ammissibile in quanto l'Organismo non risulta in possesso del requisito, necessario all'accoglimento dell'istanza, previsto dall'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22.01.2013 n.3/18, avente ad oggetto "L.R. 22.01.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle Deliberazioni di G.R. n.3/5 del 26.01.2011 e n. 24/53 del 27.06.2013. Attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna", per le motivazioni già comunicate con nota prot. n. 7859, necessario all'accoglimento dell'istanza ed in particolare:</p> <p>1) <i>aver utilizzato regolarmente i contributi concessi dall'Assessorato nel quinquennio precedente: non sia stato disposto alcun provvedimento di revoca o di disimpegno la cui entità sia pari o superiore alla percentuale del 20% del contributo concesso;</i></p> <p>Si sottolinea inoltre che la domanda è pervenuta oltre le ore 13.00 del 16 febbraio c.a.. In particolare l'istanza, suddivisa in due invii, è pervenuta alle ore 21.10 e alle ore 21.26. Si specifica quanto indicato nell'allegato alla Deliberazione della G.R. n.3/18 del 22.01.2013 in riferimento ai termini e alle modalità di presentazione della domanda: "... dovrà pervenire entro il termine perentorio del 15 febbraio di ogni anno pena l'esclusione dal beneficio contributivo. Non saranno accolte le domande pervenute oltre le ore 13.00 del termine stabilito e non farà fede il timbro postale di partenza. Con riferimento all'annualità corrente, considerato che il 15 febbraio ricadeva di domenica, giorno coincidente con la normale chiusura degli uffici, sono state accettate anche le domande pervenute entro le ore 13.00 del giorno lunedì 16 febbraio 2015.</p>
---	---	-----------------	---